

C) SUINI

Art. 101 – Formano oggetto di contratto i suini da riproduzione ed i suini da ingrasso.

Art. 102 – Sono suini da riproduzione i verri, le scrofe, i verretti e le scrofette.

Art. 103 – Sono suini da ingrasso i maschi sanati entro 60 giorni e le femmine, sanate o no, e si dividono in:

- lattonzoli (maiali giovani di peso non superiore a 25 kg)
- magroncelli (maiali di peso compreso tra 26 e 50 kg.)
- magroni (maiali di peso compreso tra i 51 e i 100 kg.)
- suini pronti per l'ingrasso (maiali di peso compreso tra i 101 e i 125 kg.)
- suini grassi (maiali di peso superiore ai 125 kg.)

c1) Maiali da allevamento

Art. 104 – Il contratto può essere stipulato “a peso vivo” o “a vista”.

La consegna si opera alla porcilaia del venditore.

La “pesatura” viene fatta alla pesa più vicina salvo accordi diversi.

Art. 105 – Se la stipulazione del contratto avviene senza l'intervento del mediatore, il compratore dà al venditore congrua caparra.

Art. 106 – Il pagamento deve essere fatto all'atto della consegna degli animali, salvo patto contrario.

Art. 107 – Il venditore, quando è commerciante, dà la garanzia di sanità per la durata di 8 giorni dalla consegna.

Art. 108 – Quando il venditore è allevatore non dà alcuna garanzia; però, qualora negli animali consegnati insorgessero malattie infettive entro 8 giorni dalla consegna e si accertasse che la medesima malattia era già in atto nella porcilaia del venditore al momento della consegna stessa, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed alla rifusione dei danni compresi quelli derivanti dalla eventuale diffusione.

Art. 109 – Per i suini riproduttori si fanno contratti per capo ed a vista.

Per i verri e le scrofe venduti da macello, i contratti si fanno a “peso vivo” o a “peso morto” come per gli altri suini.

c2) Maiali grassi

Art. 110 – I contratti possono essere stipulati a “peso morto” o a “peso vivo”.

Contratti a peso morto

Art. 111 – I contratti a “peso morto” si stipulano senza vedere i suini ed in base al peso minimo dichiarato dal venditore.

Art. 112 – Per “peso morto” si intende il peso dell’animale macellato con esclusione del sangue, della vescica, della milza, del peritoneo (rete), delle budella e dello stomaco, e, per le scrofe, anche della matrice (sacca).

Tutto il rimanente deve essere pesato: il retto sino ai reni, il fegato, il cuore, i polmoni, la lingua con le relative parti grasse devono quindi far parte del peso morto riconosciuto.

Tale procedimento è detto “sistema alla milanese”.

Art. 113 - La pesatura viene effettuata dopo le operazioni di scannatura (dis-sanguamento), di immersione nell’acqua bollente, di depilazione e di sventratura (eviscerazione) e dopo la visita sanitaria.

Art. 114 – Il sangue, la vescica, le budella, la milza, il peritoneo (rete) e lo stomaco vengono cedute gratuitamente al compratore.

Art. 115 – Il possesso della bolletta del peso, rilasciata dal macello pubblico o da quello del compratore, costituisce la prova dell’avvenuta consegna.

Art. 116 – Il mediatore che presenta la bolletta, di cui all'articolo precedente, accompagnata da relativa fattura, si ritiene autorizzato dal venditore a riscuotere il prezzo delle bestie indicate nella bolletta stessa.

Art. 117 – Il peso delle parti dell'animale che, all'atto della visita, l'ispettore delle carni escluda dal consumo, viene detratto dall'ammontare complessivo del peso.

Art. 118 – Il compratore è tenuto a macellare i maiali nel giorno stesso della consegna e, se quest'ultima avviene di sera, nel giorno successivo.

Contratti a peso vivo

Art. 119 – I contratti a “peso vivo” si stipulano in base al peso minimo e massimo dichiarato dal venditore.

Il peso vivo si accerta generalmente nel luogo di consegna degli animali o al macello o alla stazione di partenza.

Art. 120 – Le eventuali tare, il prezzo ed il luogo di pesature vengono stabiliti volta per volta in ciascun contratto.

Art. 121 – Nei contratti “a peso vivo” il venditore tiene i maiali a digiuno per le 12 ore antecedenti il momento della pesatura.

Gli eventuali reclami per l'inosservanza di tale obbligo devono essere fatti all'atto della macellazione dell'animale.

Nel caso di accertamento del mancato digiuno, il venditore perderà il prezzo corrispondente al peso del contenuto dello stomaco.

Art. 122 – Per i maschi criptorchidi (righignön), il compratore ha diritto allo scioglimento del contratto o ad una congrua riduzione del prezzo pattuito.

Art. 123 – La consegna avviene a cura ed a spese del venditore dove è stata operata la pesatura.

La pesatura e le operazioni inerenti sono a carico ed a spese del venditore.

Art. 124 – In caso di insorgenza di malattia prima della consegna, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, previo accertamento veterinario.

Art. 125 – Il pagamento si fa o al momento della consegna o al primo mercato successivo e, comunque, non oltre gli 8 giorni successivi alla consegna.

Mediazioni

Art. 126 – Tariffe:

- maiali grassi, scrofe e verri: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a sei capi e lo 0,40% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi da sette a cinquanta capi, € 1,00 da ciascuna parte e per capo, per gruppi superiori a cinquanta capi;

- magroni: viene corrisposto l'1% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a sei capi e lo 0,50% da ciascuna parte per gruppi superiori a sei capi;

- lattonzoli: viene corrisposto l'1% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a 10 capi e lo 0,75% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi da undici a settanta capi; € 0,50, da ciascuna parte e per capo, per gruppi superiori a settanta capi.